

## ATTIVITÀ SVOLTE DAL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE POLIS. (Luglio 2018 – Gennaio 2019)

Gentili Soci,

Nel secondo semestre del 2018, l'azione del Patto Territoriale Polis si è concretizzata nell'assistenza ai progetti territoriali avviati da diversi Comuni soci, ed è proseguita con l'animazione e il coordinamento territoriale in funzione del sostegno ai progetti finanziati.

Per quanto, i due ultimi progetti e la loro messa in opera da parte dei Comuni soci, e, conseguentemente, dei relativi importi, ha impegnato in diversi momenti il Patto Territoriale nel controllo dei tempi, dei modi e delle problematiche giuridiche, strutturali che hanno riguardato i vari progetti. Ricordiamo che abbiamo dato vita a ben ventidue ( 22 ) progetti dal 2013 ad oggi, data in cui il Patto Polis è stato rimesso in BONIS, dopo un periodo di messa in liquidazione per scadenza missione nel Dicembre 2010, come disposto dal vigente statuto.

Il semestre luglio 2018- gennaio 2019, infatti, è stato contraddistinto da una attività di concertazione tra i soggetti interessati al fine di non disperdere le risorse finanziarie resesi disponibili.

Questa rimodulazione ha consentito, ancora una volta, di recuperare risorse finanziarie a vantaggio della progettualità del territorio del Patto. Oltre all'attività già riferita è stato chiamato a decidere su una nuova proposta di rimodulazione delle risorse del Patto Territoriale Agricoltura e altra quota del manifatturiero.

Questa procedura di riallocazione delle risorse è stata finalizzata a dare maggiore capacità alle pubbliche amministrazioni di continuità progettuale e di miglioramento infrastrutturale.

Ma oggi, in questa Assemblea, ho il piacere e il privilegio di informarVi che nella sede romana di ANSIT ( Agenzia Nazionale dei Territori) abbiamo lavorato e costruito il 3' emendamento per consentire ai Patti Territoriali virtuosi, ovvero una quindicina in Italia, di avere legittimazione operativa e politica, e quindi, di poter usufruire dei fondi che serviranno a dare continuità alle pubbliche amministrazione per progettare e migliorare le loro infrastrutture.

Finalmente quindi, il nostro impegno è stato approvato, premiato e inserito "de iure e de facto" nell'ultimo decreto crescita del governo.

Per tali motivi, certo di fare cosa gradita ad ognuno di voi, allego i passaggi più salienti dell'attività svolta per tali raggiunti obiettivi.

### **Emendamento presentato a Dicembre 2018:**

#### **Proposta di modifica n. 5.0.18 al DDL n. 989**

##### **5.0.18**

[PATUANELLI](#), [GRASSI](#), [SANTILLO](#), [PUGLIA](#), [VONO](#), [TURCO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

*1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi*

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con circolare del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta circolare ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. L'onere per i precitati controlli ed ispezioni è posto a carico delle risorse residue di cui al comma 3, nel limite massimo di 500.000 euro. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

**3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.**

4. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, per la preventiva approvazione entro quattro mesi dalla predetta trasmissione, un programma d'interventi, di durata non superiore a tre anni, per l'attuazione di interventi anche di natura infrastrutturale aventi le stesse finalità di cui al citato articolo 14, utilizzando a tal fine la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal predetto Ministero per l'attuazione delle misure di cui al precitato articolo 14. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi delle azioni avviate e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultano trasmessi i programmi entro il termine o per le quali i programmi non sono approvati, in

*tutto o in parte, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate nel medesimo importo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per interventi di garanzia in favore di operazioni del microcredito destinati alla micro-imprenditorialità. Per le medesime finalità sono, altresì, versate all'entrata dello Stato le somme rese disponibili a qualsiasi titolo successivamente alla realizzazione del programma.».*

**In data 30 Aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto - Legge n.34 recante " Misure Urgenti per la crescita economica" (c.d. Decreto Crescita) con le disposizioni previste dal Governo per la ripresa economica.**

Dopo anni di attesa e vari tentativi di aggiornamento della legge n.662/96 istitutiva dei patti territoriali, il CDM ha approvato le nuove modalità/disposizioni per la riallocazione delle economie dei patti giacenti presso Cassa Depositi e Prestiti, l'art. 28 del D.L. 34, infatti definisce i criteri generali per la programmazione di nuovi progetti di interesse di area vasta, per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, tenendo conto in particolare, per la elaborazione dei nuovi interventi, delle esperienze positive dei patti territoriali.

**L'attività portata avanti da Ansit (già ANPACA) negli ultimi mesi in stretta collaborazione con la Direzione Generale del Mise, l'ufficio del Capo di Gabinetto e della Segreteria Generale del Ministro, ha prodotto l'adozione del suddetto provvedimento, che di fatto attraverso uno specifico DM, rilancia il modello operativo dei patti territoriali.**

#### **Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34**

**Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019**

**Articolo 28 - Art. 28 Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area**

***In vigore dal 01/05/2019***

***1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n.1662, le imprese legge 23 dicembre 1996, n. 662 beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti e' autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all' articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Sono fatti salvi i***

*provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.*

*2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell' articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.*

*3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.*

*4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.*